

Penale Sent. Sez. 1 Num. 2121 Anno 2019
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CASA FILIPPO
Data Udiienza: 13/07/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

BORRELLI SIMONE nato a ERCOLANO il 23/11/1961

RAIMO FRANCESCO nato a GRAGNANO il 07/01/1976

SCARRONE AGOSTINO nato a ERCOLANO il 11/07/1973

avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO

che ha concluso chiedendo

~~Il P.G. conclude:~~ per BORRELLI l'annullamento con rinvio limitatamente alla
continuazione tra art.416 bis e 74 legge stupefacenti ed alla libertà vigilata, rigetto
nel resto; per RAIMO e SCARRONE l'annullamento con rinvio limitatamente
all'attenuante dell'art.8 e rigetto nel resto.

udito il difensore

L'avvocato TESSITORE GIUSEPPE si riporta ai ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 16.5.2017, la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del 9.5.2016, con la quale il Giudice dell'Udienza Preliminare del locale Tribunale aveva condannato alle pene di giustizia BORRELLI Simone, RAIMO Francesco, SCARRONE Agostino e ULIANO Ciro per il concorso nel delitto di tentato omicidio premeditato di ESTILIO Aniello e NOCERINO Ciro (capo A), nonché nei delitti in materia di armi (capo B) e ricettazione (capo C), e, il solo BORRELLI, anche per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., consistito nell'aver fatto parte del clan camorrista BIRRA-IACOMINO (capo D).

Il G.U.P. aveva, viceversa, assolto tutti gli imputati dai reati di cui agli artt. 3 e 23, commi 3 e 4, L. n. 110/75 compresi nel capo B) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Essendo incontestata l'affermazione di responsabilità degli imputati sui fatti, anche alla luce delle dichiarazioni confessorie dai medesimi rese, la Corte di Appello procedeva ad esaminare i motivi di gravame dedotti, essenzialmente afferenti al trattamento sanzionatorio.

1.1. In primo luogo, i Giudici territoriali negavano agli imputati RAIMO e SCARRONE, ai quali era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91, la concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto della oggettiva gravità dei reati commessi, dell'intensità del dolo, della pervicacia nell'attuazione del piano criminoso di uccidere gli affiliati del gruppo rivale (ASCIONE-PAPALE), del volume di fuoco esploso contro le vittime mediante l'uso di kalashnikov, delle feroci modalità esecutive dell'agguato (realizzato in pieno giorno nella trafficata strada pubblica), dei ruoli interpretati (SCARRONE quello di esecutore materiale, RAIMO quello di addetto a recuperare i partecipi) e della negativa personalità degli imputati, entrambi gravati da plurimi precedenti penali e stabilmente inseriti nel gruppo camorrista BIRRA-IACOMINO.

La pena di sei anni e otto mesi inflitta a ciascuno dei due appellanti doveva ritenersi congrua: la pena-base per il più grave reato sub A) era stata contenuta nel minimo edittale (12 anni di reclusione); la diminuzione per l'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91 (a 7 anni) era stata operata tenendo conto della gravità dei fatti; l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. di due anni per il porto e la detenzione delle armi e di un anno per la ricettazione teneva conto del numero e della micidialità delle armi medesime.

1.2. Rigettava la Corte territoriale la richiesta avanzata dallo SCARRONE per ottenere l'applicazione del vincolo della continuazione tra i fatti giudicandi e il fatto associativo giudicato con sentenza emessa dalla medesima Corte in data 11.1.2012.

Osservavano al riguardo i Giudici partenopei che, nel caso in esame, la decisione di eliminare ESTILIO Aniello e NOCERINO Ciro era stata determinata dalla sopravvenuta necessità di evitare che le due vittime designate si recassero a riscuotere le estorsioni presso i commercianti e gli imprenditori delle zone d'interesse anche del clan BIRRA-IACOMINO. Pur essendo il duplice tentato omicidio funzionale all'operatività del clan, non poteva far parte di una previsione specifica *ab initio*, poiché la deliberazione di realizzare l'agguato era frutto della progressiva evoluzione della vita

criminale del sodalizio e della individuazione di nuovi obiettivi da eliminare in ragione degli equilibri sopravvenuti tra i clan della zona e, dunque, non immaginabile al momento iniziale dell'associazione.

1.3. Doveva disattendersi la richiesta di concessione delle attenuanti generiche avanzata da ULIANO Ciro, per il ruolo dal medesimo assunto nella realizzazione dell'agguato e la negativa personalità desumibile dalla sua condizione di recidivo qualificato. L'ammissione di responsabilità, indice di un percorso di resipiscenza appena iniziato, era stata correttamente apprezzata dal G.U.P. nella individuazione della pena base nel minimo edittale e nel mancato aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen. per la contestata recidiva.

Congrui erano gli aumenti operati per la continuazione, per le stesse ragioni addotte con riferimento ai coimputati.

1.4. Quanto alla posizione del BORRELLI, la Corte distrettuale escludeva la concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91, poiché le dichiarazioni auto ed etero accusatorie dal medesimo rese nel processo si inserivano in un quadro probatorio già chiaro, sicché, al più, potevano fungere da puntuale riscontro al narrato degli altri collaboratori di giustizia.

1.4.1. Per le stesse ragioni evidenziate a proposito dei coimputati non potevano essere concesse al BORRELLI neppure le attenuanti generiche.

1.4.2. Non era ravvisabile il vincolo della continuazione fra i reati di cui ai capi A), B), C) e il reato sub D), in difetto della prova che la realizzazione dell'agguato in danno di ESTILIO Aniello e NOCERINO Ciro fosse stato specificamente programmato sin dall'inizio della partecipazione al sodalizio criminoso. Invero, la decisione di eliminare i due sodali dell'avverso clan ASCIONE-PAPALE fu estemporanea e determinata dalla necessità già evidenziata con riferimento alla posizione dello SCARRONE.

1.4.3. Non poteva ravvisarsi neppure la continuazione tra i fatti giudicandi e quelli giudicati con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 5.5.2011, emergendo dal provvedimento che la partecipazione del BORRELLI all'associazione finalizzata al narcotraffico si fondava su una serie di conversazioni comprese tra il 4.5.2004 e il 16.9.2004; si trattava, dunque, di un breve lasso temporale, successivo a quello della partecipazione al sodalizio di stampo camorrista (dal 2003 sino all'11.6.2007), e di una condotta del tutto autonoma.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di BORRELLI Simone è affidato ai seguenti motivi.

2.1. Violazione dell'art. 8 L. n. 203/91.

Nonostante il positivo apprezzamento espresso dalla Corte di merito sul contributo fornito dal ricorrente, questi non era stato riconosciuto meritevole della concessione dell'attenuante speciale in esame.

Tale diniego si poneva in contraddizione con il disposto normativo e non poteva essere opposto solo perché le dichiarazioni del BORRELLI erano state rese quando il quadro probatorio era stato già sufficientemente chiarito. Invero, a prescindere dalla "decisività" di altre dichiarazioni, la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se quelle rese dal BORRELLI fossero o meno riscontrate, precise e puntuali; in caso affermativo, riconoscendo l'attenuante.

2.2. Difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La motivazione della Corte territoriale doveva ritenersi carente laddove non aveva esplicitato le ragioni per cui la precisione delle dichiarazioni rese dal ricorrente, riconosciute dagli stessi Giudici come rilevanti e decisive, non avevano consentito di graduare la pena sotto il minimo edittale, atteso che una piena confessione dibattimentale costituiva circostanza con valenza tale da giustificare la concessione delle attenuanti generiche.

2.3. Violazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati in contestazione sub A), B) e C) e quello associativo sub D).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emerso in modo pacifico che il duplice tentato omicidio fu determinato dal fatto che il clan rivale ASCIONE-PAPALE stava espandendo in maniera eccessiva la propria sfera d'influenza nel territorio del clan in cui militava il BORRELLI, circostanza, quest'ultima, ampiamente prevedibile al momento dell'adesione al sodalizio, atteso che il metodo sanguinario rappresenta la fisiologica modalità camorristica di imposizione della propria egemonia sul territorio; era indubbio, quindi, che il BORRELLI, nell'aderire al gruppo criminale, avesse ipotizzato di dover intervenire anche in modo violento al fine di garantire il controllo del territorio da parte del suo gruppo di appartenenza, resistendo alle continue e fisiologiche mire espansionistiche di gruppi avversari.

2.4. Vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato associativo giudicando e i fatti giudicati con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 5.5.2011, irrevocabile l'1.11.2011 (art. 74 D.P.R. n. 309/90).

La Corte non aveva adeguatamente motivato sul punto, limitandosi a sottolineare la limitatezza temporale dei fatti di traffico di sostanze stupefacenti, senza alcuna verifica in ordine agli ulteriori aspetti invocati dalla giurisprudenza in materia.

2.5. Violazione dell'art. 417 cod. pen. nella parte in cui si è ritenuta sussistente una presunzione assoluta di pericolosità sociale nell'ipotesi di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; difetto di motivazione sul punto.

Nel caso di specie, a prescindere dalla sussistenza di elementi per l'applicazione della circostanza di cui all'art. 8 L. n. 203/91, erano emersi elementi idonei ad escludere l'attualità di collegamenti del BORRELLI con la criminalità organizzata.

Il ricorrente, infatti, era soggetto ammesso a programma di protezione per collaboratori di giustizia ed aveva, quindi, reciso del tutto ogni collegamento con l'organizzazione di appartenenza nel momento in cui aveva deciso di offrire il proprio contributo per l'accertamento dei fatti di cui era stato protagonista.

In questo senso il Giudice *a quo* avrebbe dovuto fornire una congrua motivazione per spiegare le ragioni per cui, nonostante tale radicale scelta processuale, sussistesse ancora una residua pericolosità sociale.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di RAIMO Francesco si fonda sui seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen.

I singoli aumenti di pena operati per i reati-satellite dovevano ritenersi sproporzionati rispetto alla entità della sanzione inflitta per il reato-base.

3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.

Il solo elemento della confessione poteva orientare il Giudice di merito alla concessione delle attenuanti generiche, che non potevano ritenersi precluse solo dalla considerazione dei precedenti penali a carico del ricorrente.

3.3. Violazione di legge in relazione all'art. 8 L. n. 203/91.

La difesa aveva chiesto la concessione dell'attenuante speciale nella massima estensione.

Tuttavia, la Corte di Appello aveva ritenuto corretta la diminuzione di pena apportata dal primo Giudice senza indicare i motivi ostativi ad un'ulteriore riduzione di pena, ampiamente giustificata, nella specie, dalla intervenuta collaborazione da tanti anni del RAIMO con la giustizia.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di SCARRONE Agostino sviluppa i seguenti motivi.

4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 8 L. n. 203/91.

Pur riconoscendo la grande importanza delle dichiarazioni rese dallo SCARRONE, il primo Giudice non aveva ritenuto di concedere l'attenuante speciale nella massima ampiezza per la persistente qualificazione negativa della personalità dell'imputato, determinata da una lunga militanza camorrista, dalla posizione di rilievo rivestita nel sodalizio di appartenenza e da numerose vicende delittuose di grave allarme sociale.

La Corte di Appello aveva ritenuto corretta la decisione del G.U.P. in considerazione della gravità dei fatti realizzati.

La motivazione doveva reputarsi contraddittoria.

Invero, la gravità dei delitti oggetto del presente procedimento non valeva, certamente, a mitigare, fino quasi a neutralizzarla, la straordinaria importanza della delazione collaborativa del prevenuto: al contrario, secondo logica, quanto più determinanti ed efficaci erano le dichiarazioni rese, tanto maggiore avrebbe dovuto essere la riduzione di pena per la concessione dell'attenuante speciale (cita Cass., n. 30205/2011).

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione fra i fatti giudicandi e quelli giudicati con sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'11.1.2012.

La Corte di Appello non aveva considerato l'omogeneità degli illeciti, il contesto associativo in cui erano stati commessi e il ridotto intervallo temporale tra gli stessi, essendosi limitata al mero riferimento a principi di diritto astratti senza applicarli al caso concreto sottoposto al suo vaglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Prendendo le mosse dal ricorso proposto nell'interesse di BORRELLI Simone, deve ritenersi fondato solo il motivo afferente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, mentre i primi quattro motivi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni che seguono.

1.1. Il primo motivo, con cui si contesta la mancata concessione dell'attenuante speciale della "dissociazione attuosa" prevista dall'art. 8 L. n. 203/91, è assertivo e aspecifico, poiché tende ad ancorare l'invocata attenuante al solo dato del contributo dichiarativo fornito dal ricorrente,

avulso dal compendio probatorio complessivo, trascurando di confrontarsi con la sintetica, ma congrua, motivazione resa dalla Corte territoriale, che, in sintonia con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, ha contestualizzato le provalazioni del BORRELLI nel più ampio quadro probatorio emerso dal processo, escludendo, alla fine, correttamente, l'applicazione dell'attenuante in quanto il contributo cognitivo proveniente dal predetto non aveva assunto i necessari caratteri della decisività e della concretezza, ma era consistito in un mero riscontro di acquisizioni probatorie che avevano già consentito, per la loro compiutezza, l'individuazione dei concorrenti nel reato (Sez. 3, n. 3078 del 12/12/2012, dep. 21/1/2013, Romeo e altro, Rv. 254142; Sez. 5, n. 33373 del 25/6/2008, Russo, Rv. 240994 - 01; Sez. 1, n. 7160 del 29/1/2008, Russo, Rv. 239306; Sez. 2, n. 26891 del 22/3/2004, Mazzagatti ed altri, Rv. 229809).

1.2. Aspecifico per difetto di correlazione con la *ratio decidendi* è il motivo inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Giova brevemente rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (tra le più recenti, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

A tale principio il Giudice *a quo* si è correttamente attenuto, valorizzando, con scrutinio privo di alcun profilo di contraddittorietà, i plurimi elementi elencati al par. **1.1.** della superiore esposizione in fatto, che qui si richiamano, con i quali la difesa del ricorrente non si è minimamente confrontata, preferendo attestarsi sulla ipervalutazione, in fatto, della confessione resa dall'imputato.

1.3. Assertivo-confutativo è il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego della disciplina della continuazione fra il reato associativo mafioso sub D) e il duplice tentato omicidio e i reati collegati sub A), B) e C).

La decisione della Corte di Appello è affatto coerente con la lezione di questa Corte, secondo la quale, in tema di associazione mafiosa, non può sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della "*societas sceleris*", né che i diversi fatti di sangue siano consumati "per eseguire" il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente rispetto ai fatti di omicidio; questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti - per ovvie ragioni - nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano, di norma, la finalità per la quale l'associazione è stata costituita (Sez. 6, n. 28023 del 6/6/2011, Lanzino, Rv. 250544; Sez. 5, n. 495 del 25/1/2000, Battaglia S., Rv. 216498).

Qualora, poi, un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista della perpetrazione di omicidi, ciò non implica che ogni omicidio che nell'ambito di esso sia stato deliberato sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi al

contrario ritenere legittimo che un tale nesso venga escluso quando l'omicidio concretamente consumato presenti il carattere dell'estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti (Sez. 5, n. 23370 del 14/5/2008, Pagliara, Rv. 240489).

Va, in ogni caso, ribadito che la continuazione tra reato associativo mafioso e reati-fine può configurarsi solo quando i predetti reati-fine siano stati già programmati, quanto meno nelle loro linee essenziali, sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso (tra le più recenti, Sez. 5, n. 49224 del 6/6/2017, Anastasio, Rv. 271477).

I Giudici dell'appello, con insindacabile giudizio di merito, fondato su adeguata valutazione delle emergenze processuali, hanno rilevato che la realizzazione dell'agguato in danno di ESTILIO Aniello e NOCERINO Ciro, militanti nell'avverso clan ASCIONE-PAPALE, dipese da una decisione estemporanea, determinata dalla sopravvenuta necessità di evitare che le due vittime designate si recassero a riscuotere le estorsioni presso i commercianti e gli imprenditori gravitanti nelle zone d'interesse anche del clan IACOMINO-BIRRA e, pertanto, non poteva essere stato programmato sin dall'inizio della partecipazione dei protagonisti al sodalizio criminoso.

A fronte di tale ragionata ricostruzione dei fatti storici, con la quale non si confronta, il ricorrente invece propone una versione alternativa, identificando il fatto associativo e le condotte successive sotto il profilo che, una volta accertato che il programma criminoso preveda la possibile eliminazione di ogni avversario, tale intenzione unifichi e qualifichi i successivi comportamenti; ma tale conclusione non può in alcun modo essere condivisa, come già rilevato, né in punto di fatto - attesa la riserva al giudice del merito della valutazione dei dati indiziari raccolti - né in punto di diritto - posto che la deliberazione di creare un gruppo criminale e di assicurare supremazia non comporta ex se la continuazione, in chiave teleologica, con i singoli reati-fine.

1.4. Generico è il quarto motivo, con il quale il ricorrente critica il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicandi e quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 5.5.2011, irrevocabile in data 1.11.2011, lamentando che i Giudici del gravame abbiano valorizzato, per escludere l'unitarietà del disegno criminoso con il reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, oggetto del precedente giudizio, il solo parametro temporale.

Viceversa, attesa la distanza di oltre un anno tra il momento iniziale dell'operatività del sodalizio mafioso di cui al capo D) del giudizio più recente (2003) e la circoscritta fase temporale di vita del sodalizio dedito al narco-traffico (4.5.2004 - 16.9.2004), corretta è stata l'applicazione, da parte della Corte distrettuale, del consolidato principio giurisprudenziale, alla stregua del quale la lontananza temporale tra i reati di per sé costituisce oggettivamente un indizio negativo nella direzione di ritenere sussistente il vincolo della continuazione, per la regola di esperienza che connota psicologicamente la condotta umana improntata di norma all'azione o all'omissione come conseguenza dell'immediatezza dell'ideazione e della volizione (Sez. 1, n. 395 del 24/1/1994, Basile, Rv. 196677).

1.5. E', invece, fondato il quinto motivo di ricorso, relativo alla contestata applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Ritiene, invero, questa Corte che, anche nell'ipotesi prevista dall'art. 417 cod. pen., in base al quale, in caso di condanna per il delitto di associazione di stampo mafioso, è "sempre" ordinata una misura di sicurezza, l'applicazione in concreto di una misura di sicurezza diversa dalla confisca presupponga in ogni caso l'accertamento di un'attuale pericolosità del condannato ai sensi dell'art. 203 cod. pen. (cfr., in termini, Sez. 1, n. 3801 del 15/11/2013, dep. 28/1/2014, Perri, Rv. 258602; Sez. 1 n. 11055 del 2/3/2010, Mazzurco, Rv.246789; Sez. 1, n. 6224 del 28/12/1994, dep. 24 marzo 1995, Loiacono, Rv. 200574), la quale deve essere desunta dalle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., globalmente considerate, tenendo conto, quindi, non solo della gravità dei reati commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento osservato dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena (Sez. 1, n. 24725 del 27/5/2008, Nocerino, Rv. 240808; Sez. 1, n. 24009 del 30/4/2003, Nwarie, Rv. 224838; Sez. 1, n. 2102 del 15/11/1988, dep. 11/2/1989, Ragusa, Rv. 180474).

Il Collegio non ignora il diverso orientamento, secondo cui, nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 cod. pen. non richiederebbe l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale (Sez. 6, n. 44667 del 12/5/2016 P.G. in proc. Camarda e altri Rv. 268678; Sez. 2, n. 28582 dell' 11/3/2015, Romeo e altri, Rv. 264563; Sez. 5, n. 38108 dell'8/7/2015, Perri, Rv. 265006).

Trattasi, tuttavia, di orientamento non condivisibile, in quanto non conforme ai principi generali scolpiti in materia di misure di sicurezza personali, chiaramente enunciati negli artt. 203 cod. pen. e 679 cod. proc. pen., nonché desumibili dall'intervenuta abrogazione dell'art. 204 cod. pen., che parlava di "pericolosità sociale presunta" (abrogazione disposta dall'art. 31 della L. 10 ottobre 1986, n. 663, recante modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, il quale al secondo comma stabilisce che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa), dall'art. 207 cod. pen., che prevede la revoca della misura al venir meno della pericolosità sociale del sottoposto e dall'art. 208 cod. pen., che prevede il riesame della pericolosità, decorso il periodo minimo di durata della misura applicata.

Inoltre, non può trascurarsi la maggiore coerenza della linea ermeneutica che qui si sostiene con l'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi nella materia affine delle misure di prevenzione, che ha recentemente condotto le Sezioni Unite di questa Corte a stabilire come anche nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso sia necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 4/1/2018, Gattuso, Rv. 271511).

D'altro canto, vale la pena di sottolineare che anche decisioni riconducibili al diverso filone interpretativo abbiano, da ultimo, affermato - con ciò dimostrando che il contrasto è più apparente che reale - come la presunzione semplice di pericolosità sociale del condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. possa "essere superata quando siano acquisiti elementi, quale la

collaborazione del soggetto condannato con l'Autorità giudiziaria, idonei ad escludere in concreto tale pericolosità" (Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, dep. 18/1/2018, Ambesi e altri, Rv. 272023).

Tanto premesso, va rilevato che il provvedimento impugnato non ha indicato una serie convergente ed univoca di elementi, idonei a dimostrare la persistenza di un'attuale pericolosità sociale del BORRELLI, avendo fatto esclusivo riferimento alla natura dei reati per i quali egli è stato condannato e per i quali detta misura di sicurezza gli era stata applicata.

Tuttavia, quando, come nel caso in esame, il condannato è soggetto che ha prestato valida collaborazione all'Autorità giudiziaria, allora emergono profili per valutare, con un giudizio che compete al giudice del merito, se la sopra considerata presunzione sia superata.

Poiché il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è devoluto al Tribunale di sorveglianza e non al giudice d'appello (Sez. 2, n. 45325 del 16/7/2013, P.G. in proc. Faccini e altro, Rv. 257492), il provvedimento impugnato va annullato, relativamente all'applicazione della misura di sicurezza, con rimessione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l'appello proposto dal ricorrente, tenendo conto dei rilievi come sopra formulati.

2. Venendo all'esame del ricorso di RAIMO Francesco, meramente assertivi debbono ritenersi i primi due motivi di ricorso.

2.1. Il primo si limita a censurare come "sproporzionata" l'entità della frazione di pena apportata in aumento, ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., sulla pena-base del più grave reato sub A) (peraltro applicata nel minimo edittale), senza confrontarsi con le congrue argomentazioni spese sul punto dalla Corte di merito, che ha ragionevolmente valorizzato, nel quantificare l'aumento di pena per i reati-satellite nella misura di due anni per i reati di illegale detenzione e porto di armi comuni da sparo e di un anno per il reato di ricettazione delle armi medesime, il numero e la micidialità di queste ultime.

2.2. Il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è sostanzialmente sovrapponibile a quello dedotto al riguardo dal BORRELLI, sicché valgono anche per il RAIMO le considerazioni svolte a proposito dell'altro ricorrente.

2.3. E', viceversa, fondato il terzo motivo di ricorso, coincidente, nella sostanza, con il primo motivo dedotto da SCARRONE Agostino, con il quale si è contestata la motivazione della mancata concessione, nella massima ampiezza, dell'attenuante di cui all'art. 8 L. n. 203/91, in quanto basata sulla considerazione della sola "gravità dei fatti realizzati" (vedi pag. 5 della sentenza impugnata).

La Corte di Appello di Napoli, dopo aver ritenuto la sussistenza dei presupposti per riconoscere ad entrambi gli imputati la suddetta attenuante speciale, non l'ha applicata nella sua massima estensione, giustificando questa decisione in relazione alla "gravità dei fatti realizzati".

Tale argomentazione, tuttavia, collide con il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, e che il Collegio condivide, secondo il quale « *la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'articolo 8 della legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non*

può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione » (Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010 - dep. 16/3/2011, Casano e altri, Rv. 249373; Sez. 1, n. 31413 del 19/6/2015, Ponticelli e altri, Rv. 264756).

Si è precisato, negli arresti richiamati, che l' "utilità obiettiva", cui va correlata l'attenuante *de qua*, consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa; il relativo giudizio non implica, dunque, considerazioni sulla gravità del fatto ovvero sulla capacità a delinquere del colpevole o, ancora, sulle ragioni che lo hanno determinato alla collaborazione, parametri valutativi, questi ultimi, che possono giustificare l'eventuale negazione delle attenuanti generiche, ma che non devono condizionare il giudizio sull'attenuante in esame.

Nel caso di specie, la Corte partenopea ha utilizzato il riferimento alla "gravità dei fatti" sia per negare le attenuanti generiche, sia per contenere la diminuzione dell'attenuante di cui al citato art. 8 L. n. 203/91: riferimento corretto per quanto concerne le prime, non altrettanto in rapporto all'attenuante speciale.

Dunque, questo capo della sentenza deve essere annullato, perché il giudice di rinvio proceda a nuovo giudizio in relazione alla riduzione conseguente al riconoscimento dell'attenuante ex art. 8 cit., tenendo conto di quanto sopra indicato.

3. Il secondo motivo dedotto da SCARRONE, afferente al diniego della continuazione tra i fatti giudicandi e quelli giudicati con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 11.1.2012, irrevocabile il 26.3.2013 (reato associativo mafioso), è, di fatto, sovrapponibile, per tipologia della tematica, a quello dedotto al riguardo dal BORRELLI, sicché valgono anche per lo SCARRONE le considerazioni svolte a proposito dell'altro ricorrente al par. **1.3.**

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei riguardi di BORRELLI Simone limitatamente alla libertà vigilata e nei riguardi di RAIMO Francesco e SCARRONE Agostino limitatamente all'entità della riduzione di pena per la riconosciuta attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152/91, convertito dalla L. n. 203/91, con rinvio per nuovo giudizio nei riguardi del BORRELLI al Tribunale di Sorveglianza di Napoli e nei riguardi di RAIMO Francesco e SCARRONE Agostino ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Nel resto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei riguardi di BORRELLI Simone limitatamente alla libertà vigilata e nei riguardi di RAIMO Francesco e SCARRONE Agostino limitatamente all'entità della riduzione di pena per la riconosciuta attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla L. n. 203 del 1991, e rinvia per nuovo giudizio nei riguardi di BORRELLI Simone al Tribunale di

Sorveglianza di Napoli e rinvia per nuovo giudizio nei riguardi di RAIMO Francesco e SCARRONE Agostino ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi degli imputati.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente